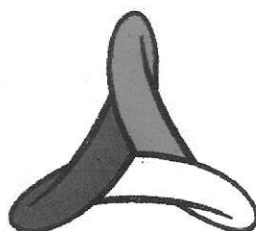


“LA MESSAPIA”

**VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE ED AMBIENTE
SAN CESARIO DI LECCE**



PROTEZIONE CIVILE
VOLONTARIATO

LA MESSAPIA *Volontari di Protezione Civile ed Ambiente*
SAN CESARIO DI LECCE

STATUTO

Verbale n. 18

Il giorno **3 ottobre 2020 alle ore 19,00** si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Organizzazione di Volontariato **"LA MESSAPIA" Volontari di Protezione Civile ed Ambiente** presso la Sede di San Cesario di Lecce Via Vittorio Emanuele 3° n. 117 per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1- ADOZIONE NUOVO STATUTO PER ADEGUAMENTO AL D.LGS. 117/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE)

Sono presenti i seguenti soci **D'Ostuni Mario, Pedone Vittorio, De Luca Lorenzo, D'Ostuni Valeria, De Pascali Giovanni, De Giorgi Maria Grazia, Quarta Lorenzo, Barba Marzia, Greco Tommaso Alemanno Pierluigi, Troso Vincenzo, Sabato Vittoria**

Presiede la riunione ai sensi dell'Art. 10 dello Statuto il Presidente Dr. Mario D'Ostuni, assume la funzione di Segretario il Sig. Lorenzo De Luca Segretario Tesoriere dell'Organizzazione.

Il presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, con le modalità previste dallo statuto e che sono presenti n. 12 soci su n.16 iscritti nel libro soci dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

Prende la parola il Presidente che comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea Straordinaria dei Soci per esaminare ed approvare il nuovo Statuto in virtù di quanto disposto dal D.Lgs 117/2017 Codice del Terzo Settore.

Invita quindi il Segretario a procedere alla lettura del nuovo Statuto composto di n. 40 articoli.

Il Segretario procede quindi alla lettura dei singoli articoli dello Statuto.

Terminata la lettura e non essendoci interventi e richieste di chiarimenti, il Presidente chiede all'assemblea di approvare il nuovo Statuto con voto palese

L'assemblea con prova e controprova per alzata di mano all'unanimità approva il nuovo statuto dell'Associazione che viene allegato al presente atto formandone parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte gli atti necessari per la registrazione del presente atto non soggetto all'imposta di registro e di bollo ai sensi dell'Art. 82 comma 3 e comma 5 del D.Lgs. 117/2017

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Non essendoci ulteriori argomenti all'ordine del giorno alle ore 20,30 il Presidente dichiara sciolta l'assemblea previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
(Sig. Lorenzo De Luca)

Lorenzo De Luca



IL PRESIDENTE
(Dr. Mario D'Ostuni)

Mario D'Ostuni



16 OTT. 2020

27/11
ESSENTE

con Mod. F23 del

IL RESPONSABILE DEL FRONT-OFFICE

L'ADDETTO ALLO SPORTELLO

POLIFUNZIONALE

Antonio Quaranta

Firma su delega del Direttore Provinciale

Antonello Rotello

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "LA MESSAPIA VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE ED AMBIENTE - OdV" – SAN CESARIO DI LECCE -

Costituzione - Denominazione – Sede - Durata

Art. 1 - È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in **SAN CESARIO DI LECCE alla Via Vittorio Emanuele 3° n. 117** quale Ente del terzo settore, l'Associazione denominata **"LA MESSAPIA VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE ED AMBIENTE" - OdV** in conformità al dettato dell'art. 32 del D. Lgs. 117/2017. L'Associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorché istituito.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto. Il Consiglio direttivo con sua deliberazione, può istituire sedi secondarie, succursali, distaccamenti operativi, uffici di rappresentanza e sessioni staccate in Provincia di Lecce ed anche in altre località della Regione Puglia.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 - L'Associazione **"LA MESSAPIA VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE ED AMBIENTE" - OdV**, più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art. 3 - L'Associazione opera per il perseguimento, senza scopi di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

Lettera y) Protezione Civile ai sensi della Legge 24 febbraio 1992, n.225, e successive modificazioni;

Lettera e) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali con esclusione dell'attività usata abitualmente di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della Legge 14 agosto 1991 n.281.

Lettera f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

Ed in particolare persegue le seguenti finalità: promuovere e svolgere ogni iniziativa inerente le attività di prevenzione, previsione, soccorso e ripristino delle normali condizioni di vita nel settore della Protezione Civile. Si adopererà nell'organizzare forme di intervento istitutivo di opportuni servizi di prevenzione e previsione, nonché di assistenza e soccorso anche con idonei mezzi ed attrezzature. Progettare e proporre attività di formazione, informazione ed aggiornamento rivolte al mondo della scuola di ogni ordine e grado ed ai cittadini al fine di divulgare nozioni di Protezione Civile, salvaguardia dell'ambiente, ecc.

Art. 4 - L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività: Radio e telecomunicazioni finalizzate all'attività di Protezione Civile, Antincendio boschivo e di interfaccia Salvaguardia del patrimonio ambientale, ricerca di persone disperse, ricerca e formazione nell'ambito della Protezione Civile, qualità della vita, sanità. Promuovere ed organizzare incontri per la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni ed al loro soddisfacimento. Si adopererà, infine, nell'organizzare corsi ed attività addestratrici in particolare per le attività nei quali l'associazione identifica i propri fini statuari.

Art. 5 - Per lo svolgimento delle predette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

L'associazione può avvalersi dei propri soci per lo svolgimento di specifiche attività in ambiti non riconducibili a scenari di protezione civile nel quadro di una relazione diretta con i comuni nonché prestare assistenza tecnico logistica agli organizzatori di eventi diversi, manifestazioni sportive culturali e religiose fatto salvo che esse risultino legittimamente eseguibili dai propri aderenti. In tal caso è escluso l'impiego di stemmi o emblemi riconducibili all'attività di Protezione Civile.

Art. 6 - Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio direttivo con apposita delibera.

Per le attività d'interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 D. Lgs. n.117/2017.

L'Associazione può esercitare a norma dell'art. 7 del D. Lgs. n.117/2017, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di realizzare le proprie attività di interesse e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Soci

Art. 7 - Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità.

I soci si distinguono in:

1 Soci Fondatori,

2 Soci Ordinari,

3 Soci Junior,

4 Soci Onorari Benemeriti

Sono Soci fondatori coloro che anno sottoscritto l'atto costitutivo e lo statuto dell'Associazione.

Sono Soci ordinari coloro che successivamente presentino apposita domanda di ammissione.

Sono Soci Junior i minorenni di ambo i sessi di provata moralità che ne facciano domanda, che abbiano compiuto il sedicesimo anno d'età e previa autorizzazione sottoscritta da chi esercita la **podestà**. I Soci Junior godono dello status speciale di socio in base al quale hanno parità di diritti e doveri dei Soci Ordinari, ma non possono ricoprire cariche sociali.

Sono Soci Onorari Benemeriti, coloro che saranno nominati tali ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, persone che abbiano fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione. - Per essersi distinti nei settori in cui opera l'Associazione, ovvero per aver particolarmente sostenuto la stessa nello svolgimento dell'attività sociale -

Possono essere ammessi come associati altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, nella misura di un solo rappresentante designato con apposito atto dell'Ente interessato, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato.

Ciascun socio ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di soci per l'approvazione e modifiche dello Statuto dei regolamenti, del bilancio o del rendiconto economico e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio direttivo.

Art. 8 - La domanda di ammissione a socio su apposito modello prestampato, deve essere presentata al Consiglio direttivo. Per i minori d'età la domanda deve essere controfirmata da chi esercita la podestà. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'ammissione decorre dalla data di deliberazione del Consiglio Direttivo che deve prendere in esame la domanda nella prima riunione successiva alla data di presentazione della stessa. L'adesione del socio è annotata nel libro degli associati.

Art. 9 - Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 30 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 30 giorni ha la facoltà di presentare ricorso al Collegio dei Garanti o Probiviri se eletto, che dovrà deliberare entro e non oltre 30 giorni dal ricorso medesimo, in mancanza, all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione convocata e comunque dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo. La decisione è inappellabile.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10 - I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali e ad eccezione dei soci junior e di svolgere le attività comunemente concordate.

Di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali, di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

Osservare le deliberazioni adottate.

Versare la quota associativa.

Svolgere le attività preventivamente concordate.

Mantenere sempre un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 11 - La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 giorni di tempo per fare ricorso al Collegio dei Garanti o Probiviri, se eletto, in mancanza, all'Assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione convocata. che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 12 – Sono volontari gli associati che aderiscono all'Associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 13 – Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Lavoratori

Art. 14 – L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15 – Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) il Revisore dei conti, laddove eletto.
- e) Il Collegio dei Garanti o Proviviri

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Assemblea

Art. 16 – L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascuno associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio direttivo;

- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17 - L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a. r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18 - L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- procede alla nomina ed alla revoca del Collegio dei Garanti o Proviviri;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal consiglio direttivo; in mancanza del Collegio dei Garanti o Proviviri;
- delibera sulle modifiche dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19 - L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce in avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di una delega.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Art. 20 - Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21 - Nelle delibere che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda, salvo che previo consenso della maggioranza dei presenti avvengano per alzata di mano con prova e controprova. Verificandosi parità di voti si intendono eletti i più anziani di età.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Consiglio direttivo

Art. 22 - Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorché istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23 - Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione, convocata dal Consigliere Anziano eletto, elegge a maggioranza dei voti il Presidente, il Vice Presidente il Segretario ed il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, e comunque ogni 3 mesi, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri, ovvero su richiesta dell'Organo di Controllo o del Collegio dei Garanti o Probiviri. I tale seconda ipotesi, la riunione deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza assoluta dei soci.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da iscrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 24 - Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;

- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'Associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.
- delibera l'adesione e nomina e/o designa i rappresentanti dell'Associazione in tutti gli Enti, Associazioni ed Organizzazioni in cui tale rappresentanza è prevista

Art. 25 - In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Presidente

Art. 26 - Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio direttivo. Qualora il Consiglio direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Tesoriere

Art. 27 - Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statuari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio direttivo. **La carica può essere cumulata con quella di Segretario**

Segretario

Art. 28 - Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci, provvedere al disbrigo della corrispondenza curare l'affissione all'Albo Sociale delle delibere nonché dei comunicati, avvisi ed è a capo del personale dipendente e dei collaboratori. **La carica può essere cumulata con quella di Tesoriere**

Organo di controllo

Art. 29 - Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del

Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 30 - Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs. 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Collegio dei Garanti o Proviviri

Art. 31

L'assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti o Proviviri costituito da 3 componenti scelti anche tra i non soci. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio elegge tra i suoi componenti il Presidente. Ha il compito di esaminare le controversie tra i soci, tra questi e l'Associazione o sui organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi. Giudica ex bono et equo senza formalità di procedure ed il suo lodo è inappellabile.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 32 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 33 - Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;

- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e smi, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Tesoriere o altro componente del Consiglio Direttivo, secondo specifica deliberazione. Salvo quanto previsto dall'art.27.

Art. 34 - Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 35 - Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri Sociali

Art. 36 - L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati o Libro Soci
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 37 - Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 38 - Sericavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 39 - Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art.20 comma 2 dello statuto.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

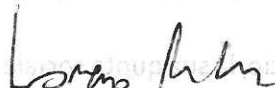
Norma finale

Art. 40 - Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei soci del 3-10-2020

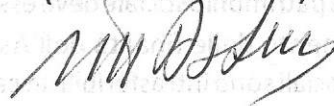
IL SEGRETARIO

(Sig. Lorenzo De Luca)



IL PRESIDENTE

(Dr. Mario D'Ostuni)



ESENTE DALL'IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 82 COMMA 3 E COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 117/2017

